



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 86 del 23/12/2019

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAPANNOLI - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 18:05, presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	P
MANGINI FEDERICO	Consigliere	P
CECCONI MARCO	Consigliere	P
CEI MATTIA	Consigliere	Assente
GIUNTINI BARBARA	Consigliere	P
BERNARDESCHI SERENA	Consigliere	P
NANNA ANTONIO	Consigliere	P
SALVADORI MARCO	Consigliere	P
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	P
PASQUALETTI LUCA	Consigliere	P
BACHEROTTI ALESSANDRO	Consigliere	P
CAPPELLINI ALICE	Consigliere	P

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Roberto Nobile.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

Illustrazione del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini della revisione delle partecipazioni, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Richiamato l'art. 1 comma 723, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale è stato introdotto l'art. 24 comma 5-bis del D. Lgs 175/2016, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019 *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;

Richiamata la propria Deliberazione n. 44 del 26/09/2017, con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Capannoli ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

Atteso che il Piano prevedeva le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) alienazione azioni della società Ecofor Service s.p.a., da realizzarsi entro il 2018;
- b) alienazione azioni della Agenzia Energetica Provincia di Pisa (A.E.P.) s.r.l. da realizzarsi entro il 2018;
- c) alienazione azioni della società FIDI TOSCANA S.p.a. da realizzarsi entro il 2018;
- d) messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a., da realizzarsi entro il 2020;
- e) liquidazione di "Impianti sportivi Villa Monti" S.p.a. (liquidazione deliberata da assemblea nel 2013) da realizzarsi entro il 2019;

ed è stato attuato come segue:

- a) in data 15.1.2018 è stata perfezionata la cessione delle azioni di Ecofor service s.p.a.;
- b) in data 21.05.2018 è stata perfezionata la cessione delle azioni della Agenzia Energetica Provincia di Pisa (A.E.P.) s.r.l.
- c) in data 10/12/2019 prot. n. 9496 con PEC, la Fodi Toscana S.p.A. ha comunicato che il 22 novembre 2019. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso inerente al bando d'asta pubblica per la vendita delle azioni dei soci pubblici che intendono cessare il rapporto sociale con scadenza il 6/03/2020.
- d) in data 5.6.2018 è stata deliberata dall'Assemblea la messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a.;
- Inoltre prosegue la fase della liquidazione di Impianti sportivi Villa Monti Spa e della Compagnia Pisana Trasporti Srl in liquidazione.

Richiamata altresì la deliberazione n. 50 del 18/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica ordinaria 2018 delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenente anche la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Dato atto che detto Piano 2018 non prevedeva ulteriori misure di razionalizzazione rispetto a piano di revisione straordinaria;

Atteso che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il MEF ha pubblicato appositi indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, con i quali ha fornito indicazioni per la redazione del

provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2018, contenenti schede per il censimento e la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018 e per la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione);

Visti:

- il Piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- la Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo, allegata quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. b);
- la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, allegata sub. "C";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti n. 10 voti favorevoli n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Barbara Giuntini e Serena Bernardeschi) su n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti voti espressi informa palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) **Di approvare** la revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Capannoli, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con la seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto:

- il Piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie allegato sotto la lettera A);
- la Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo, allegata sotto la lett. B);
- la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, allegata sotto la lett. C);

2) **Di comunicare** l'esito della revisione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs 175/2016;

3) **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs 175/2016.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successivi n. 10 voti favorevoli n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Barbara Giuntini e Serena Bernardeschi) su n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti voti espressi informa palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine e n. 5 allegati

La seduta termina alle ore 20,15.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Roberto Nobile/ ArubaPEC S.p.A.

